



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Principi generali
- Art. 3 Rapporti con fonti normative
- Art. 4 Attività non disciplinate dal presente Regolamento
- Art. 5 Programmazione

CAPO II ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

- Art. 6 Il Segretario Comunale
- Art. 7 I Responsabili dei Settori
- Art. 8 Il Responsabile unico del procedimento (RUP)
- Art. 9 L'Ufficio Contratti

CAPO III PUBBLICITA' E TRASPARENZA

- Art. 10 Profilo del committente
- Art. 11 Avvisi di preinformazione
- Art. 12 Diritto di accesso
- Art. 13 Pubblicità delle sedute di gara

TITOLO II PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

- Art. 14 Fasi delle procedure di affidamento
- Art. 15 Programmazione e progettazione
- Art. 16 Determinazione a contrattare
- Art. 17 Procedure di scelta del contraente
- Art. 18 Esclusione dalla contrattazione
- Art. 19 Accordo quadro
- Art. 20 Procedura aperta
- Art. 21 Procedura ristretta
- Art. 22 Procedura negoziata
- Art. 23 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
- Art. 24 Elenco operatori per lavori e fornitura di beni e servizi
- Art. 25 CONSIP e Mercato Elettronico

TITOLO III PROCEDURA DI GARA

- Art. 26 Principi inerenti il bando di gara e la lettera di invito
- Art. 27 Pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti
- Art. 28 Requisiti di partecipazione
- Art. 29 Termini per la presentazione delle offerte
- Art. 30 Criteri di aggiudicazione
- Art. 31 Modalità di presentazione delle offerte
- Art. 32 Contenuto dell'offerta
- Art. 33 Offerte uguali
- Art. 34 Offerta unica
- Art. 35 La Commissione Giudicatrice o di gara
- Art. 36 Espletamento delle procedure di gara ed aggiudicazione provvisoria
- Art. 37 Comunicazioni ai concorrenti
- Art. 38 Accesso agli atti di gara
- Art. 39 Gare suddivise in lotti
- Art. 40 Cauzioni e garanzie

- Art. 41 Aggiudicazione definitiva
- Art. 42 Metodologia per l'attribuzione dei punteggi

TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI CONTRATTI

CAPO I PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER APPALTI DI SERVIZI COMPRESI NELL'ALLEGATO II B DEL CODICE DEI CONTRATTI

- Art. 43 Disposizioni applicabili
- Art. 44 Pubblicità delle procedure di aggiudicazione
- Art. 45 Termini per la presentazione di domande di partecipazione e di offerte
- Art. 46 Impostazione del bando di gara e degli atti complementari
- Art. 47 Criteri per la selezione dei contraenti
- Art. 48 Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TERZO SETTORE

- Art. 49 Procedure riservate a soggetti del Terzo Settore
- Art. 50 Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a Cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'Albo Regionale
- Art. 51 Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato
- Art. 52 Convenzioni con Associazioni o Enti di Volontariato

TITOLO V DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

- Art. 53 Elementi di riferimento
- Art. 54 Presupposti per il conferimento di incarichi legali
- Art. 55 Procedura selettiva incarichi architetture ingegneria
- Art. 56 Presupposti particolari per il conferimento diretto di prestazioni professionali – Acquisizioni in economia
- Art. 57 Formalizzazione dell'incarico professionale
- Art. 58 Presupposti per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e assimilabili

TITOLO V IL CONTRATTO

- Art. 59 Adempimenti per la stipulazione dei contratti
- Art. 60 Forma dei contratti – rogito
- Art. 61 Soggetto autorizzato alla stipulazione
- Art. 62 Termini per la stipulazione del contratto
- Art. 63 Condizioni generali del contratto
- Art. 64 Repertorio dei contratti
- Art. 65 Spese contrattuali
- Art. 66 Originale e copie del Contratto
- Art. 67 Oneri ed obblighi a carico del soggetto contraente
- Art. 68 Durata del contratto – Proroga – Rinnovo
- Art. 69 Pagamenti ed anticipi
- Art. 70 Esecuzione del contratto – Termini e modalità di pagamento – Penali – Revisioni e aggiornamento
- Art. 71 Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 72 Abrogazione di norme – entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale strumentale all'affidamento di lavori, servizi e forniture, nell'ambito dell'autonomia regolamentare ed organizzativa riconosciuta dall'ordinamento agli Enti locali.

Il presente regolamento ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse dell'Ente.

Art. 2 – PRINCIPI GENERALI

L'attività contrattuale del Comune, in tutte le sue fasi, persegue gli obiettivi della efficacia, efficienza ed economicità, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità come codificati all'art. 2 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.

Il Comune, al fine di garantire il principio di trasparenza dell'azione amministrativa, adotta idonei strumenti di informazione, anche di tipo informatico e telematico, secondo i principi fissati dalla legge e dal proprio statuto.

ART. 3 - Rapporti con fonti normative

Le disposizioni del presente regolamento si applicano in via integrativa rispetto alle prevalenti fonti normative dell'Unione Europea, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici, in particolare al Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali, D.Lgs 267/2000, al D.Lgs n. 163/2006, al D.P.R.n. 207/2010, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Il presente regolamento si conforma alle disposizioni di legge che espressamente enunciano i principi che costituiscono limite inderogabile all'esercizio della potestà regolamentare e statutaria, nonché ai principi del diritto comunitario.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti che disciplinano l'affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Per "**Codice dei Contratti**" si intende il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Per "**Regolamento**" si intende il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163/2006, D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni del presente Regolamento eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle more del formale adeguamento.

ART. 4 – ATTIVITA' NON DISCIPLINATE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Non costituiscono oggetto di disciplina del presente Regolamento:

- a) i consorzi, le convenzioni, gli accordi di programma e di cooperazione fra Enti di cui agli articoli 30, 31 e 34 del T.U.E.L. 267/2000 ed alle disposizioni Statutarie;
- b) gli accordi di cui agli artt.11 e 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- c) le transazioni su vertenze in atto o su pendenze per indennizzi e risarcimenti;
- d) i lavori, servizi e forniture che per determinazione dell'Ente debbono farsi in economia;
- e) le sponsorizzazioni.
- f) le alienazioni e le acquisizioni di immobili.

Art. 5 – PROGRAMMAZIONE

Nell'ambito degli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale hanno rilevanza, ai fini dell'attività negoziale dell'Ente, le deliberazioni relative a:

- a) Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, secondo le procedure, modalità e priorità di cui al D.Lgs.163/2006 e relativo regolamento di attuazione;
- b) La concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- c) Gli appalti e le concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche, che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o non rientrino nelle competenze di amministrazione della Giunta o di gestione dei Responsabili dei Settori.

L'attività di realizzazione dei lavori pubblici di qualsiasi importo si svolge sulla base del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, in conformità alle previsioni dell'art. 128 del Codice dei contratti, e sulla base degli schemi tipo definiti con decreto del Ministero Infrastrutture, il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori. Il Settore tecnico – Lavori pubblici ne cura la formazione e l'aggiornamento nonché la pubblicazione sul sito informatico dell'Osservatorio contratti pubblici.

L'attività di affidamento dei contratti di forniture e servizi si svolge sulla base di un programma annuale elaborato unitamente al bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale . La formazione è a cura dei Responsabili di settore che ne curano altresì la pubblicazione sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

Non sono inclusi nel programma annuale di cui al comma precedente i contratti di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro.

Nell'ambito della programmazione, la Stazione appaltante deve aver particolare cura nel valutare il fabbisogno, al fine di evitare frazionamenti di lavori di servizi o delle forniture, che possano influire sulla disciplina applicabile in ragione del valore dell'appalto.

La Giunta Comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.

La Giunta Comunale approva annualmente il Piano esecutivo di gestione (PEG) con il quale assegna ai Responsabili di settore le risorse finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi negoziali dell'Ente.

Ogni altro procedimento non espressamente demandato alla competenza del Consiglio o della Giunta Comunale dal presente regolamento o dalla Legge, è di competenza, quale attività di gestione, dei Responsabili dei Settori o loro delegati, così come individuati dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

Resta facoltà degli organi istituzionali di emanare atti di indirizzo politico amministrativo che, comunque, non investano la sfera gestionale.

CAPO II ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

Art. 6 – Il Segretario Comunale

Le funzioni di ufficiale rogante del Comune sono esercitate dal Segretario Comunale o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Segretario Comunale.

L'ufficiale rogante può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

E' responsabile della tenuta del repertorio dei contratti ai sensi delle vigenti disposizioni e provvede ad iscrivervi tutti i suddetti atti negoziali.

Art. 7 – I Responsabili dei Settori

In attuazione delle leggi e regolamenti vigenti, ai Responsabili di settore competono le responsabilità gestionali degli obiettivi negoziali fissati dagli organi dell'Ente.

I Responsabili delle strutture gestionali di entrata e di spesa individuati nel Piano Esecutivo di Gestione, nell'ambito delle rispettive competenze e delle risorse assegnate, sono abilitati all'adozione di tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

I sopradetti Responsabili o chi legittimamente li sostituisca, ciascuno per quanto di propria competenza, rappresentano il Comune per la stipulazione di tutti i contratti di lavori, forniture e servizi a norma degli artt. 107 e 108 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., nonché per la stipulazione degli altri contratti, ciascuno secondo il riparto delle competenze nell'Ente.

Ai Responsabili di cui al comma 2 compete in particolare l'adozione della determinazione a contrattare, approvare e sottoscrivere il bando e/o la lettera di invito, nominare, convocare e presiedere le Commissioni di gara, provvedere all'aggiudicazione definitiva, alla sottoscrizione, alla gestione ed esecuzione del contratto, e all'effettuazione di adeguati controlli di risultato.

Qualora si ritenga opportuno procedere ad acquisti in forma aggregata, viene individuato un Responsabile competente per materia, al quale possono essere delegati i compiti previsti nel comma 3 da parte di tutti i Responsabili interessati.

Art. 8 – Il Responsabile unico del procedimento (RUP)

La determinazione a contrattare di cui al successivo art. 16 indica il nominativo del soggetto che svolge per ciascuna procedura di gara le funzioni di responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed agli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010 per contratti relativi a lavori e 272 e 273 del medesimo D.P.R. per contratti relativi a servizi e forniture.

Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti ad esso attribuiti in relazione all'esecuzione dell'appalto ed alle verifiche delle prestazioni contrattuali, quando non attribuite a diverso soggetto con incarico di direttore dell'esecuzione o di direttore dei lavori, in base alla scelta dell'Amministrazione o in applicazione della distinzione dei ruoli prevista dal D.P.R. n. 207/2010.

Il Responsabile del Procedimento è nominato tenendo conto dell'articolazione organizzativa dell'Amministrazione e dei singoli Servizi.

Il Responsabile del Settore provvede alla nomina del Responsabile del procedimento per la procedura di acquisizione anche in caso di acquisto da centrali di committenza.

Art. 9 – L'Ufficio Contratti

Presso il Settore Amministrativo può essere istituito un apposito Ufficio contratti che cura la redazione dei contratti in forma pubblica amministrativa e gli adempimenti relativi, il quale svolge altresì attività di assistenza all'ufficiale rogante e le funzioni previste dall'ordinamento di organizzazione dell'Ente.

CAPO III PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Art. 10 - Profilo del committente.

In coerenza con i principi di trasparenza e predeterminazione dell'attività negoziale, è individuata sul sito web dell'Ente una apposita sezione nella quale sono raccolte e rese disponibili tutte le informazioni inerenti l'attività contrattuale del Comune, nonché la relativa modulistica. Nel caso di procedura di gara svolta in modalità telematica, il portale predisposto per lo svolgimento della stessa tiene luogo a tutti gli effetti, del profilo del committente presente sul sito web istituzionale.

L'esito di gara è pubblicato sull'apposita sezione oltre che sui siti ove per legge è prevista la pubblicazione, dal giorno successivo all'aggiudicazione definitiva, e resta consultabile fino a tutto il 180° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'esito.

Art. 11- Avvisi di preinformazione

E' curata da ciascun settore la formazione e la pubblicazione degli avvisi di preinformazione di cui agli articoli **63, 123 e 124 del D.Lgs. 163/2006**, nel rispetto delle scadenze di legge.

Per avvalersi della facoltà di riduzione dei termini di ricezione delle offerte, l'avviso dovrà contenere tutte le informazioni richieste nell'allegato IXA al D.Lgs. 163/2006.

Art. 12 -Diritto di accesso

Il Diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti è disciplinato dalla Legge 241/90 e successive modificazioni nonché dalla specifica disciplina di cui agli artt. 13 e 79 del Codice dei Contratti e in via residuale dal Regolamento dell'Ente in materia di accesso e Privacy.

Fermi i divieti e i differimenti previsti dal Codice dei contratti, l'accesso agli atti del procedimento è consentito, mediante visione e estrazione di copia, entro dieci giorni dall'invio della comunicazione agli interessati, dei provvedimenti di esclusione e aggiudicazione. La stazione appaltante agevola l'esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi titolo, mediante la trasmissione anche in via telematica della documentazione eventualmente richiesta in visione o in copia.

I chiarimenti sul contenuto degli atti di gara potranno essere richiesti esclusivamente per iscritto tramite lettera, fax o posta elettronica certificata. La risposta sarà resa nota unitamente al quesito posto, a disposizione di tutti i potenziali concorrenti. Non saranno poste in essere ulteriori e diverse forme di comunicazione.

Art. 13 - Pubblicità delle sedute di gara

Le sedute di gara nell'ambito di procedure aperte, ristrette o negoziate, anche svolte con sistemi telematici, sono pubbliche. Laddove il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le sedute sono pubbliche, ad eccezione della/e seduta/e per l'esame delle offerte tecniche, le quali sono tenute in forma riservata.

Le sedute delle Commissioni di gara relative ai concorsi di progettazione non sono pubbliche ad eccezione della seduta preliminare e della seduta conclusiva di individuazione del vincitore sulla base della graduatoria predisposta.

Durante le sedute pubbliche di gara i concorrenti presenti hanno diritto di prendere visione della documentazione esaminata dalla Commissione, nel rispetto dell'esigenza di ordinato svolgimento delle sedute stesse, facendone richiesta al Presidente e previa certificazione delle proprie generalità e qualificazioni.

I rappresentanti dei concorrenti – in numero comunque non superiore all'unità - possono altresì intervenire durante lo svolgimento della stessa, facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. I rappresentanti a tal fine dovranno chiedere la parola al Presidente della Commissione giudicatrice il quale la concederà compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà più opportuno.

Il Presidente della Commissione giudicatrice dovrà acquisire i dati personali di coloro che si definiscono rappresentanti dei concorrenti partecipanti nonché l'atto dal quale si evince il potere di rappresentanza ovvero in assenza di questo una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale l'interessato dichiara di essere rappresentante della ditta concorrente e ne spenda il nome.

TITOLO II

Procedure di selezione del contraente

Art. 14 – Fasi delle procedure di affidamento

Ciascuna procedura di affidamento si articola nelle seguenti fasi:

- programmazione e progettazione;
- aggiudicazione;
- esecuzione.

Art. 15 – Programmazione e progettazione

Nelle procedure relative a lavori si applicano le norme di cui al D.Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010. Nelle procedure di affidamento relative a servizi la programmazione è facoltativa, la progettazione avviene mediante predisposizione da parte del Responsabile del settore o di procedimento di un documento avente le caratteristiche ed i contenuti di cui all'art. 279 del D.P.R. 207/2010, da approvare con la determinazione a contrattare di cui al successivo art. 14.

Art. 16 - Determinazione a contrattare

La Determinazione a contrattare è adottata – con riguardo alle rispettive competenze ed attribuzioni di responsabilità – dal Responsabile del Settore competente, con prenotazione o assunzione di impegno di spesa.

Nella Determinazione devono essere specificati:

- a) il fine che il contratto intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto e la sua durata;
- c) la stima dei costi e l'indicazione del prezzario di riferimento;
- d) le clausole ritenute essenziali per la definizione del rapporto negoziale;
- e) la procedura di scelta del contraente;
- f) il criterio di selezione delle offerte
- g) il responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.163/2006.

Qualora tale indicazione non sia fornita, il responsabile del procedimento coincide con il soggetto che ha adottato la Determinazione a contrattare.

La Determinazione deve essere congruamente motivata, con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera f) del precedente comma. Nel caso di ricorso alle procedure negoziate senza bando deve essere fornita puntuale illustrazione delle circostanze concrete che integrano la fattispecie normativa, tra quelle ammesse dall'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, e che si dispone di attuare.

Allo scopo di disciplinare il singolo rapporto contrattuale la Determinazione deve essere corredata dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato d'oneri, e da tutti gli altri documenti ritenuti utili, nei quali sono predeterminati le caratteristiche qualitative, le condizioni e gli obblighi connessi alle prestazioni richieste e, ove occorra, dal documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui all'art. 26 del D.Lgs.n. 81/2008.

I capitolati speciali o d'oneri in particolare definiscono le modalità di controllo e collaudo di conformità, le garanzie che il contraente deve prestare per assicurare l'adempimento degli obblighi assunti, le penalità per ritardi, difformità ed altre eventuali inadempienze, nonché espressamente le cause di risoluzione.

Art. 17 – Procedure di scelta del contraente

Per la scelta del contraente, il Comune, secondo la legislazione vigente e secondo le disposizioni che seguono, si avvale delle seguenti procedure ad evidenza pubblica:

- procedura aperta;
- procedura ristretta;
- procedura negoziata;
- dialogo competitivo;
- mercato elettronico avvalendosi di Consip S.p.a..

L'aggiudicazione avviene, di norma, mediante procedura aperta o ristretta e solo nei casi tassativamente previsti dalla legge mediante procedura negoziata con o senza pubblicazione di un bando di gara. La determinazione a contrattare motiva in ordine al ricorso a tale procedura.

Il ricorso all'affidamento in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 è disciplinato da apposito regolamento comunale e pertanto non costituisce oggetto del presente regolamento.

Per lo svolgimento delle suddette procedure è facoltà dell'Amministrazione comunale utilizzare i sistemi elettronici o telematici ammessi dalla normativa vigente.

E' altresì consentito il ricorso alle procedure telematiche di acquisto disciplinate dalla legislazione nazionale e comunitaria.

Art. 18 - Esclusione dalla contrattazione.

Le cause di esclusione dalle gare d'appalto sono quelle tassativamente previste dalla legge e sono espressamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito e/o nel capitolato speciale di appalto e/o nel capitolato d'onori, in relazione alla tipologia di gara adottata .

I bandi e le lettere di invito non possono prevedere ulteriori prescrizioni di esclusione oltre a quelle previste dalla legge.

Nei casi previsti dalla legge e in conformità ai principi generali di parità di trattamento e tutela della concorrenza, ai concorrenti può essere richiesto di completare o fornire chiarimenti sul contenuto dei certificati documenti o dichiarazioni presentati nel procedimento di gara.

Art. 19 - Accordo quadro

Quando sia utile disporre di contratti di durata, per lavori di manutenzione nel caso di forniture e servizi a carattere ricorrente, per i quali non sia possibile predeterminare in dettaglio l'esatta entità degli interventi che si renderanno necessari secondo il fabbisogno dell'Amministrazione, si potrà far ricorso ad un "accordo quadro", con un operatore o con più operatori con un minimo di tre, secondo le modalità di cui all'art. 59 del D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile della gestione dell'accordo quadro e l'aggiudicatario potranno concordare in fase di esecuzione sostituzioni di prodotti o prestazioni, di tecnologia o caratteristiche più aggiornate, che siano di qualità pari o superiore a quelle inizialmente previste.

Art. 20 - Procedura aperta

Il Comune si avvale di norma della procedura aperta in tutti i casi in cui in ragione del valore del contratto, questa sia prevista per legge o comunque ogni qual volta sia opportuno in relazione all'importanza o alla natura del contratto ampliare la platea dei concorrenti.

Nelle procedure aperte il Comune procede all'attivazione della procedura con un bando di gara. Il bando di gara e la lettera di invito sono sottoscritti dal Responsabile competente. Il contenuto del bando di gara può essere integrato da un disciplinare contenente ulteriori notizie relative alle modalità di partecipazione; il disciplinare di gara è richiamato nel bando ed è pubblicato all'Albo Pretorio e sul profilo committente, contestualmente alla pubblicazione del bando.

Art. 21 - Procedura ristretta

Il Comune può utilizzare la procedura ristretta quando si rende opportuna od utile una preselezione dei concorrenti ed in tutti i casi in cui si ritiene tale strumento maggiormente vantaggioso in relazione alla natura del contratto, oltre che quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 22 - Procedura negoziata

La procedura negoziata è la procedura di scelta del contraente mediante la quale, nei soli casi ammessi dalla legge, il Comune consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini dell'offerta e del contratto.

La procedura negoziata trova applicazione nei seguenti casi:

- a) fattispecie previste dagli artt. 56 e 57 del Codice dei contratti;
- b) affidamento di servizi e forniture in economia di valore inferiore alla soglia comunitaria vigente ex art. 125 del Codice dei contratti come specificati nel Titolo IV del presente regolamento;
- c) affidamento di lavori in economia di importo inferiore a quello stabilito agli artt. 125 e 204 del Codice dei contratti come specificati nel Titolo IV del presente regolamento;
- d) affidamento di lavori fino all'importo previsto agli artt. 122 e 204 del Codice dei contratti;
- e) affidamento di lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione, di cui all'art. 32 lettera g) Codice dei contratti, di valore inferiore alla soglia comunitaria vigente.

Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5, le procedure negoziate richiedono l'invito di almeno cinque operatori economici scelti, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, con il criterio di rotazione, preferibilmente tra le ditte iscritte all'Albo fornitori costituito e gestito dal Comune e disciplinato all'art. 24 del presente regolamento. Il criterio di rotazione non si applica qualora tra gli iscritti non siano reperibili ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste o per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del procedimento.

Le procedure negoziate di lavori di importo compreso tra 200.000 e 500.000 richiedono l'invito di almeno dieci operatori, quelle di importo superiore a 500.000 fino all'importo previsto all'art.122, comma 7, del Codice dei Contratti, prevedono l'invito di almeno 15 operatori scelti sulla base del criterio di rotazione, preferibilmente tra le ditte iscritte all'Albo fornitori costituito e gestito dal Comune.

Il numero degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate riferite a contratti relativi a beni culturali è disciplinato dall'art. 204 del Codice dei contratti.

Il ricorso alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 56, 57 e 122 del D.Lgs. 163/2006, rispettivamente previa pubblicazione di un bando di gara e senza previa pubblicazione, deve essere adeguatamente motivato sotto il profilo giuridico nella Determinazione a contrattare, mentre nel provvedimento di aggiudicazione deve darsi conto della congruità del prezzo offerto dall'impresa con cui si negozia il contratto.

Art. 23 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Quando per lo svolgimento della procedura negoziata non è prevista la pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici da consultare vengono individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

Gli operatori da invitare sono individuati attingendo all'elenco degli operatori economici vigente di cui all'art. 24, sempreché siano presenti soggetti aventi i requisiti di qualificazione richiesti.

Art. 24 - Elenco operatori per lavori e fornitura di beni e servizi.

Al fine di garantire l'ottimale selezione dei soggetti cui aggiudicare appalti mediante procedure negoziate, quando ciò sia reso necessario in ragione di quanto stabilito dall'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione procede alla formazione di elenchi di operatori economici, predisposto ai sensi dell'art. 125, commi 11 e 12, del Codice, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Gli elenchi degli operatori economici di cui al precedente comma sono formati sulla base di standard di qualificazione coerenti con le esigenze di fornitura di beni e servizi dell'Amministrazione e sono utilizzate dalla stessa, nel rispetto del principio di rotazione, per procedere alla consultazione di potenziali contraenti secondo quanto previsto dall'art. 57 comma 6 D.Lgs. n. 163/2006.

L'elenco è aperto, e consente ad ogni operatore l'iscrizione in una o più delle tre sezioni corrispondenti a lavori, servizi e forniture e all'interno di ciascuna, per una o più categorie merceologiche. L'iscrizione una volta effettuata, non ha scadenza e può in ogni momento essere modificata o integrata dall'operatore stesso.

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti generali richiesti dalla normativa. Devono essere inoltre in possesso delle qualificazioni richieste dalla normativa vigente, e di quelle specificate dall'Amministrazione comunale secondo la natura, la quantità, la qualità, l'importanza e l'uso della prestazione richiesta.

L'ufficio procedente per le procedure in economia, seleziona gli operatori dall'elenco secondo un criterio rotativo all'interno della categoria di qualificazione, in numero almeno corrispondente alle previsioni normative in ragione dell'importo del contratto e comunque non inferiore a tre. Qualora l'elenco degli operatori economici contenga un numero di iscritti insufficiente per la selezione o ritenuto non idoneo a garantire il rispetto del principio di concorrenza, si procederà mediante pubblicazione di un bando di gara o di avviso per manifestazione di interesse. Del numero e dell'identità dei soggetti invitati alle procedure negoziate, viene data adeguata pubblicità con la pubblicazione dell'avviso di post informazione con le modalità previste dalla legge.

Art. 25 – CONSIP e MERCATO ELETTRONICO

Nel caso di affidamenti relativi a servizi e forniture, il Comune può ricorrere, altresì, agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza. In particolare, il Comune può ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, agli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al sistema dinamico di acquisizione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 287 del D.P.R. 207 del 2010 e , nel caso di affidamenti sotto il valore della soglia comunitaria, al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. (di seguito M.E.P.A.) di cui all'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

In caso non ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 26 della l. 488/1999, il Comune utilizza i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A.. La stipulazione di un contratto in violazione di detti parametri è causa di responsabilità amministrativa, ai sensi della normativa vigente.

L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso il M.E.P.A. avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione .

Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all'articolo 125, comma 11 del Codice dei Contratti si procede seguendo alternativamente due modalità:

a) ordini di acquisto diretto (OdA): modalità da adottare per acquisire beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità della Amministrazione;

b) Acquisto attraverso richiesta di offerta (RdO): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari .

Per acquisizione di beni e servizi presenti nei cataloghi M.E.P.A. di importo superiore al limite di cui all'articolo 125, comma 11 del Codice dei Contratti ed inferiore alla soglia comunitaria si procede attraverso richiesta di offerta. È fatta salva la possibilità di procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'Amministrazione.

TITOLO III

PROCEDURA DI GARA

Art. 26 - Principi inerenti il bando di gara e la lettera di invito

Il bando di gara e/o la lettera di invito, il disciplinare di gara e la relativa modulistica, sono approvati con Determinazione del Responsabile del settore competente. Il bando di gara,

nel rispetto dell'evidenza pubblica, deve essere pubblicizzato nelle forme indicate dalla normativa vigente. Potranno essere valutate forme ulteriori di pubblicità avuto riguardo alla particolarità del servizio, della fornitura o dei lavori, e avuto riguardo alla necessità ed urgenza di provvedere.

Nel bando di gara e/o nella lettera di invito sono indicati i termini e le modalità per la richiesta di chiarimenti sul contenuto del medesimo e/o del capitolato allegato, nonché per l'effettuazione dei sopralluoghi quando richiesti a pena di inammissibilità dell'offerta.

Nel bando di gara e/o nella lettera di invito deve essere esplicitato che l'aggiudicazione diviene vincolante per l'Amministrazione solo con la stipula del contratto, mentre è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario.

Il bando o la lettera di invito rendono noto tra l'altro:

- il criterio di selezione delle offerte prescelto e, in caso di selezione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa predeterminano gli elementi di valutazione e per ciascuno di essi i criteri e sub-criteri in base ai quali il punteggio verrà attribuito nonché il metodo di calcolo di cui all'allegato G (per lavori) e P (per servizi e forniture) del D.P.R. n. 207/2011;
- la data fissata per lo svolgimento della prima seduta pubblica di gara.

Nel caso in cui vi possa essere contrasto tra le disposizioni previste nel capitolato e quelle previste nel bando o lettera di invito prevalgono sempre le disposizioni previste da questi ultimi.

ART. 27 - Pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti

L'Amministrazione pubblicizza le procedure di selezione dei contraenti/di aggiudicazione degli appalti secondo quanto stabilito dagli articoli 64, 65, 66, 67, 122, 124 e 225 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'Amministrazione adotta soluzioni idonee per assicurare adeguata pubblicità alle procedure di aggiudicazione degli altri appalti e contratti per i quali il D.Lgs. n. 163/2006 non si applichi o si applichi solo in parte.

Art. 28 - Requisiti di partecipazione

I requisiti generali di partecipazione sono solo quelli fissati dalla legge. I requisiti speciali di partecipazione hanno la finalità di selezionare per le procedure di affidamento soggetti idonei e sono resi noti nel bando o nella lettera di invito; gli stessi sono fissati, tenendo conto delle indicazioni di legge o, in assenza di specifiche disposizioni al riguardo, in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto al valore economico e/o all'oggetto della gara.

Salvo diversa indicazione normativa, i requisiti di partecipazione devono in ogni caso essere posseduti al momento di presentazione dell'offerta.

I requisiti di partecipazione alle procedure connesse all'attività negoziale possono essere comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte nelle forme previste dalla legge. A tal fine il Comune, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa, predispone appositi modelli di autodichiarazione che possono costituire parte integrante della disciplina di gara, il cui diretto utilizzo rimane nella facoltà dei partecipanti.

Deve essere in generale richiesta idonea dichiarazione a conferma dell'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. od in quelli corrispondenti di altri paesi e negli altri registri previsti per legge per la prestazione oggetto dell'appalto, nonché il possesso dei requisiti generali

necessari per la partecipazione agli appalti pubblici e la insussistenza di sanzioni o misure cautelari previste dalla normativa che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Il Comune mette in atto le necessarie procedure di verifica nei confronti dell'appaltatore aggiudicatario e del secondo concorrente in graduatoria, salva diversa previsione di legge che limiti il controllo al solo aggiudicatario.

E' fatta salva comunque la possibilità di sottoporre ogni concorrente a verifica a campione, secondo tempi e modalità preventivamente indicati nella lettera di invito o nel bando di gara e, comunque, in misura non inferiore al 10%.

Art. 29 Termini per la presentazione delle offerte

Il termine per il ricevimento delle offerte deve essere stabilito tenendo conto della complessità dei lavori, del servizio o della fornitura, della loro rilevanza per il mercato, del tempo che si ritiene necessario per la predisposizione delle offerte (compresi eventuali sopralluoghi) e del criterio di aggiudicazione prescelto.

Nelle procedure aperte e nelle procedure ristrette i termini per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione sono stabiliti dalla legge.

Nelle procedure negoziate il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nel caso di urgenza, adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a cinque giorni.

ART. 30 - Criteri di aggiudicazione

Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue:

- a) per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
- b) per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
- c) per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.

Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

Art. 31 - Modalità di presentazione delle offerte.

La documentazione di partecipazione, l'offerta tecnico-qualitativa e quella economica in regola con la normativa sul bollo, devono essere contenute, secondo le prescrizioni dettagliate dettate dalla disciplina di gara, in plichi chiusi in modo tale da garantirne l'integrità.

Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, le ditte offerenti hanno la facoltà di presentare altra offerta modificativa della prima; in caso di presentazione di altra offerta entro i termini previsti, dovrà essere presa in considerazione solo ed esclusivamente l'ultima offerta pervenuta, avendo cura di conservare, sigillata, tra gli atti di gara l'offerta iniziale. In caso di procedura svolta in modalità telematica, il concorrente può in ogni momento fino a scadenza del termine, ritirare l'offerta presentata

e nel caso presentarne una nuova, secondo le modalità previste dalla piattaforma telematica.

Art. 32 - Contenuto dell'offerta

L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara o nella lettera d'invito.

La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo, o di un ribasso rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi prevalente l'indicazione indicata in lettere.

Art. 33 - Offerte uguali

In presenza di due o più offerte che hanno conseguito lo stesso risultato ovvero siano di pari entità economica, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio in pubblica seduta.

In caso di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in presenza di offerte che hanno conseguito parità di punteggio, l'affidamento potrà avvenire in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio per l'offerta tecnica, purché tale circostanza sia stata predeterminata nel Bando di gara.

Art. 34 - Offerta unica

Si può procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, in relazione all'oggetto del contratto, e conveniente, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando e/o nella lettera d'invito.

Nel caso di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la convenienza è data dalla valutazione di adeguatezza degli elementi qualitativi.

Negli atti di gara può essere predeterminato un punteggio minimo al di sotto del quale l'unica offerta valida non viene considerata idonea all'aggiudicazione.

Art. 35 – La Commissione Giudicatrice o di gara

Qualora l'Amministrazione utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, essa nomina, ai sensi dell'art. 84 del Codice dei Contratti, una Commissione Giudicatrice.

Qualora l'Amministrazione utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio del prezzo più basso, la gara può essere espletata dal Responsabile di Settore coadiuvato da un dipendente con funzione di verbalizzante. In alternativa il Responsabile può costituire una Commissione di Gara con la stessa composizione e con le medesime funzioni valutative della commissione giudicatrice di cui al presente articolo, per quanto riferibili e compatibili con la procedura di aggiudicazione comportante l'esame delle offerte con il criterio del prezzo più basso.

La Commissione è costituita in numero dispari non superiore a cinque, dal Presidente, secondo quanto stabilito all'articolo precedente, e da esperti in materia nominati ai sensi dell'art 282 del D.P.R. n. 207/2010. In ogni caso, i membri diversi dal presidente sono scelti tra i funzionari della stazione appaltante o, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, tra esperti esterni con specifica competenza tecnica e/o

giuridico amministrativa. Alla nomina dei componenti costituenti la Commissione provvede il Responsabile competente per materia, con apposito provvedimento, da adottarsi dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Nel medesimo atto è altresì precisato in quale misura devono essere compensati gli esperti esterni all'Amministrazione.

Le commissioni di gara potranno essere formate anche da personale esterno all'amministrazione comunale. A tal fine, data la complessità delle funzioni della Commissione giudicatrice, ed in considerazione delle particolari incompatibilità previste dalla normativa vigente, potranno essere stipulate apposite convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici che disciplinino e regolamentino lo scambio di personale dipendente tra enti pubblici anche sulla base del principio di reciprocità.

Solo per le procedure aperte o ristrette da affidare con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa e solo in caso di accertata e motivata mancanza in organico di adeguate professionalità in relazione al contratto da affidare, la Commissione potrà essere ampliata a cinque membri, di cui due esterni all'Amministrazione, con preparazione particolare in relazione alle offerte da valutare.

I Commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

I componenti della commissione giudicatrice non devono aver avuto nel biennio precedente, o avere in corso, rapporti di natura subordinata o incarico professionale o comunque rapporti di natura economica con gli offerenti. Ulteriori cause ostative alla nomina a commissario sono disciplinate dall'art. 84 del Codice dei contratti.

Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge.

Lo stesso principio si applica anche in caso di procedura negoziata in quanto, trattandosi di attività procedimentale, deve essere consentita la presenza degli offerenti alle operazioni di gara.

L'apertura della busta contenente l'offerta tecnica viene effettuata in seduta pubblica. La successiva valutazione tecnica viene svolta dalla Commissione in una o più sedute riservate. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

Al fine di garantire la celerità delle operazioni ed il regolare funzionamento della Commissione, la determinazione di nomina della Commissione giudicatrice o di gara può individuare uno o più membri supplenti che partecipino ai lavori della stessa in caso di assenza o temporaneo impedimento dei membri effettivi.

Della nomina viene data comunicazione a tutti i componenti designati i quali dovranno far pervenire tempestivamente l'accettazione corredata dalla dichiarazione di cui agli artt. 120, comma 5, e 282, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

La Commissione costituisce un collegio perfetto che opera con il plenum dei suoi componenti. 5. Qualora non si formi una maggioranza la decisione spetta al Presidente.

Art. 36 – Espletamento delle procedure di gara ed aggiudicazione provvisoria

Il Presidente e, ove prevista, la commissione giudicatrice di cui all'art. 84 del Codice dei contratti, hanno la responsabilità della procedura di gara.

Per le procedure ristrette la fase di pre-selezione dei candidati da invitare è effettuata da una commissione appositamente costituita con determina del Responsabile del settore competente, che opera in seduta riservata.

Per le procedure aperte, ristrette e negoziate la seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa, che deve tenersi nel giorno, luogo ed ora indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, è presieduta dal Responsabile competente che deve accertare la conformità alle prescrizioni del bando di gara o della lettera di invito, dei plichi pervenuti e, dopo averli aperti, del loro contenuto. Al termine delle operazioni di verifica il Presidente dichiara l'ammissibilità dei concorrenti la cui documentazione risulta regolare e procede al sorteggio, ove previsto dall'art. 48 del Codice dei contratti, al fine di accertare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Dell'esito di tale verifica viene data comunicazione ai concorrenti ammessi.

Terminata la fase di cui al comma 3 il Presidente, se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, procede in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed all'individuazione della migliore offerta secondo le modalità indicate nel bando o nella lettera di invito.

Terminata la fase di cui al comma 3, se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice provvede all'apertura del plico che contiene le offerte tecniche e il controllo in ordine alla completezza della documentazione in esso contenuta in seduta pubblica. Procede in seduta riservata alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punteggi, sub-punteggi secondo i criteri indicati nel bando, nella lettera d'invito, o nel capitolato speciale d'appalto o d'oneri.

La stessa commissione opera in seduta pubblica allorché provvede all'apertura delle buste delle offerte economiche, alla lettura delle stesse ed all'assegnazione dei relativi punteggi. Nella stessa seduta la commissione giudicatrice, formata la graduatoria delle offerte con i punteggi complessivi attribuiti, individua l'offerta più vantaggiosa.

Nel caso in cui la migliore offerta appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 86 del Codice dei contratti, trovano applicazione le disposizioni di tale legge e del Regolamento attuativo.

Individuata la migliore offerta congrua, l'aggiudicazione provvisoria viene dichiarata in seduta pubblica.

Di tutte le operazioni compiute nelle sedute di gara è dato atto nel verbale, a cura del Segretario, nominato dal Responsabile del Settore competente tra il personale del settore di riferimento, che deve essere soggetto diverso dai componenti la commissione, ed è sottoscritto da tutti i componenti la commissione giudicatrice. Nel verbale sono inserite, se richieste, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dai rappresentanti delle ditte concorrenti che assistono alle sedute pubbliche.

I lavori della Commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità e concentrazione delle operazioni di gara. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, da riportarsi nel verbale, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori adottando provvedimenti idonei a garantire la custodia dei plichi contenenti le offerte di cui si darà atto nel verbale di gara.

Se la seduta è pubblica, la data di svolgimento della nuova seduta è comunicata ai concorrenti. Non può essere sospesa la seduta pubblica di gara relativa all'apertura delle offerte economiche.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, salvo il caso in cui l'Amministrazione abbia stabilito che non si procede all'aggiudicazione se non pervengono almeno due offerte valide.

L'aggiudicazione provvisoria avviene secondo i criteri e le modalità specificati nel bando e/o nella lettera di invito, ed è proclamata dal Presidente della Commissione giudicatrice o di gara al termine delle operazioni della medesima, salvo quanto previsto all'art. 121 del D.P.R. n. 207/2010 per il caso di offerte superiori alla soglia di anomalia.

In particolare, quando il criterio di selezione prescelto sia quello del prezzo più basso, in tutti i casi in cui non si proceda al calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il bando non preveda l'esclusione automatica delle offerte, la Commissione provvede a dichiarare l'aggiudicazione provvisoria in favore della prima migliore offerta e trasmette gli atti al Servizio cui il contratto è assegnato, salvo che non ritenga, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D. Lgs. citato, che in base ad elementi specifici l'offerta appaia anormalmente bassa. In tal caso dichiarerà chiusa la seduta e rimetterà gli atti al RUP per la valutazione della congruità dell'offerta stessa. La stazione appaltante, prima di disporre l'aggiudicazione definitiva, può in ogni caso procedere alla verifica delle offerte che ritenga anomale, anche a seguito dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria da parte della Commissione giudicatrice o di gara.

L'aggiudicazione definitiva con la relativa approvazione del verbale di gara, compete al Responsabile del Settore proponente, che provvede all'esito del controllo in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dalla ditta aggiudicataria in sede di gara, salvo il caso di urgenza.

L'aggiudicazione pronunciata anteriormente al completamento dei prescritti controlli diviene comunque efficace all'esito degli stessi. In tal caso, dell'avverarsi della condizione integrativa dell'efficacia si dà atto con apposita successiva determinazione del Responsabile competente.

Competono altresì al Responsabile, proponente il contratto e al RUP, tutti gli altri adempimenti di comunicazione e/o informazione ai soggetti partecipanti alla gara, nonché alla Autorità per la vigilanza sui contratti e all'Osservatorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 37 - Comunicazioni ai concorrenti

Se previsto dal bando, dall'avviso, dal disciplinare di gara o dalla lettera di invito, le notizie pubblicate sul profilo committente si intendono effettuate ai candidati o concorrenti.

Salvi i casi nei quali la legge vieta o differisce la pubblicazione, le notizie generali sull'andamento delle sedute di gara e il loro aggiornamento o annullamento, nonché le informazioni sulle risultanze delle procedure di gara, sono pubblicate preferibilmente sul profilo committente, se non contengono informazioni oggetto di riservatezza.

Le comunicazioni ai candidati o concorrenti obbligatorie per legge avvengono nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 79, comma 5-bis, del Codice dei Contratti. Nel caso di utilizzo di procedura telematica possono essere effettuate tramite il sistema acquisti.

Articolo 38 - Accesso agli atti di gara

1. L'accesso agli atti di gara è disciplinato dagli artt. 13 e 79, comma 5-quater, del Codice dei contratti, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La richiesta di accesso presentata dai concorrenti agli atti relativi al procedimento di esclusione, aggiudicazione definitiva, decisione di non aggiudicare l'appalto, stipula del contratto, deve essere riscontrata nel termine di dieci giorni dall'invio delle relative comunicazioni. La prevista notifica ai contro interessati può essere evitata facendo dichiarare ai concorrenti, in sede di offerta, il consenso o il dissenso all'accesso. L'eventuale diniego per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali dovrà essere motivato e comprovato. La stazione appaltante valuterà la fondatezza o meno dell'opposizione.

I casi in cui l'accesso è differito sono disciplinati dal comma 2 dell'art. 13 del Codice dei contratti. Il comma 5 del medesimo articolo elenca i documenti sottratti all'accesso, salva l'applicazione del successivo comma 6.

Articolo 39 - Gare suddivise in lotti

È facoltà dell'Amministrazione stabilire che la ditta aggiudicataria di uno dei lotti, nei quali è stata suddivisa la prestazione, sia esclusa dal partecipare agli esperimenti dei lotti successivi.

Nel bando o nella lettera di invito si rendono note alle ditte partecipanti le modalità di svolgimento delle gare previste dal presente articolo, specificando altresì l'ordine temporale di apertura dei plichi relativi ai vari lotti.

Il valore della gara suddivisa in lotti è determinato dal valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

Art. 40 - Cauzioni e garanzie

Per tutti i contratti preceduti da procedura aperta, ristretta o negoziata, qualunque ne sia il valore, devono essere acquisite le garanzie a corredo dell'offerta e dell'esecuzione del contratto ai sensi delle disposizioni di legge e regolamento vigenti.

La cauzione o la fideiussione sono costituite, a scelta dell'offerente, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.75 del D.Lgs.163/2006. In ogni caso la garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia a corredo dell'offerta copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente con la stipula del contratto medesimo. La garanzia per l'esecuzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. La garanzia per l'esecuzione è progressivamente svincolata ai sensi del comma 3 dell'art.113 del D.Lgs.163/2006.

Per gli affidamenti che non rientrano nell'ambito del Codice dei contratti, il Responsabile può decidere di non richiedere la cauzione definitiva, dandone atto nel proprio provvedimento.

Ove si tratti di incarichi professionali di cui all'art. 90 del Codice dei contratti non è dovuta la cauzione definitiva.

ART. 41 - Aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva è disposta con determinazione del dirigente che ha indetto la procedura con la quale vengono approvati i verbali di gara. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace a seguito della attestazione in ordine all'effettuazione della verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice dei contratti in capo all'aggiudicatario.

La consegna dei lavori e l'affidamento di servizi e forniture in via d'urgenza prima della sottoscrizione del contratto sono disciplinati **dall'art. 11, comma 9**, del Codice dei contratti.

La determinazione di cui al comma 1 deve essere pubblicata all'albo pretorio e sul profilo committente. Sono fatte salve le ulteriori forme di pubblicità previste dalla legge.

ART. 42 - Metodologia per l'attribuzione dei punteggi

Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i subcriteri o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti **con la determina** a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara.

Il bando e il disciplinare di gara indicano e specificano la metodologia di attribuzione dei punteggi prescelta dall'Amministrazione in rapporto alla valutazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di quanto previsto:

- a) dall'allegato P del D.P.R. n. 207/2010 per gli appalti di servizi o forniture;
- b) dall'allegato G del D.P.R. n. 207/2010 per gli appalti di lavori pubblici.

Il bando e il disciplinare di gara devono specificare, per quanto possibile:

- a) i parametri di valutazione riferiti a ciascun criterio e sub-criterio;
- b) il sistema dei coefficienti da rapportare alla valutazione.

L'attribuzione dei punteggi ai criteri ed ai sub-criteri di natura qualitativa è assoggettata alla riparametrazione al punteggio massimo attribuibile per ogni elemento.

TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI CONTRATTI

CAPO I

PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER APPALTI DI SERVIZI COMPRESI NELL'ALLEGATO II B DEL CODICE DEI CONTRATTI

ART. 43 - Disposizioni applicabili

Alle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del Codice dei Contratti si applicano esclusivamente gli articoli 65, 68 e 225 dello stesso come previsto dall'art.20 del Dlgs n°163/2006 L'Amministrazione sviluppa le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del Codice dei Contratti nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

L'Amministrazione può assumere a riferimento di principio o in analogia le disposizioni del Codice dei Contratti per la disciplina e la regolazione di dettaglio delle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB, anche con riguardo a quanto stabilito per il ricorso alla procedura negoziata.

ART. 44 - Pubblicità delle procedure di aggiudicazione

L'Amministrazione adotta soluzioni idonee per assicurare adeguata pubblicità alle procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del Codice dei Contratti.

ART. 45 -Termini per la presentazione di domande di partecipazione e di offerte

Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione alle gare per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del Codice dei Contratti, l'Amministrazione tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.

In ogni caso l'Amministrazione stabilisce termini non inferiori ai termini minimi individuati dagli **articoli 70, 122 e 124** del Codice dei Contratti per altre tipologie di appalti.

ART. 46 - Impostazione del bando di gara e degli atti complementari

L'Amministrazione predispone i bandi di gara e gli atti ad essi complementari per la regolamentazione delle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del Codice dei Contratti nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, indicando negli stessi disposizioni e clausole volte a disciplinare le procedure di selezione dei contraenti in modo da assicurare l'attuazione dei principi stessi.

L'impostazione degli atti di gara per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del Codice dei Contratti può essere realizzata dall'Amministrazione anche con formule sperimentali ed innovative, nonché con soluzioni differenti rispetto a quelle prefigurate dalle disposizioni del decreto stesso per altre tipologie di appalti di servizi.

ART. 47 - Criteri per la selezione dei contraenti

L'Amministrazione indica nel bando e nel disciplinare di gara i criteri per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del Codice dei Contratti Indicando per gli stessi l'ordine di priorità e le relative ponderazioni, nonché specificandone l'articolazione in eventuali sub-criteri, con indicazione dei sub-pesi ponderali.

ART. 48 - Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse

L'Amministrazione indica nel bando e nel disciplinare di gara per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del Codice dei Contratti:

a) i criteri per la rilevazione delle offerte anormalmente basse, specificando le eventuali soglie di congruità e le modalità di computo per il superamento dei parametri prefissati nel rispetto dei principi di cui all'art. 86 e 87 del Codice dei Contratti;

b) le modalità per la verifica delle offerte rilevate come anormalmente basse, comunque nel rispetto del percorso di garanzia minima stabilito dall'articolo 88 del Codice dei Contratti.

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TERZO SETTORE

ART. 49 - Procedure riservate a soggetti del Terzo Settore

L'Amministrazione può indire procedure di aggiudicazione di appalti di servizi sociali riservate in via preferenziale a soggetti del Terzo Settore, come individuabili in base all'articolo 5 della legge n. 328/2000 ed al d.p.c.m. 30 marzo 2001.

Le procedure riservate di cui al precedente comma sono indette e sviluppate dall'Amministrazione assumendo a riferimento le disposizioni legislative e regolamentari inerenti l'affidamento di servizi sociali o regolanti i rapporti con le cooperative sociali, le imprese sociali e gli altri organismi del Terzo Settore, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli .

ART. 50 - Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a Cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'Albo Regionale

L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381/1991, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1 della legge n.381/1991. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

La determinazione a contrattare può prevedere che, per forniture e servizi a finalità sociale, di importo inferiore alla soglia comunitaria e diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, l'affidamento avvenga a procedura negoziata con cooperative sociali iscritte in apposito Albo e con obiettivi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

ART. 51 - Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato

L'Amministrazione può stipulare convenzioni con associazioni di promozione sociale iscritte in appositi albi che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività non caratterizzate da elementi di complessità operativa, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con l'ente attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.

Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività.

L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi in apposito Registro regionale per la gestione di attività di interesse pubblico.

L'Amministrazione può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, dei soggetti indicati nei commi precedenti, nonché di altri soggetti senza scopo di lucro, per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. Qualora vengano individuati progetti di intervento sperimentali e innovativi, l'Amministrazione può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti dichiaratisi disponibili fra quelli indicati nei commi precedenti per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale.

Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni previste ai commi 1 e 3 ovvero definire congiuntamente specifici interventi ai sensi del comma 4, deve essere data idonea pubblicità per garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati.

Le convenzioni e le forme di collaborazione indicate nei commi precedenti devono essere definite nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione in materia.

ART. 52 - Convenzioni con Associazioni o Enti di Volontariato

Oltre a quanto previsto nell'art. 48 possono essere stipulate a trattativa diretta, nei limiti di importo inferiore alla soglia comunitaria, convenzioni con Associazioni ed Enti iscritti negli appositi Albi e Registri per specifiche attività rientranti in programmi o progetti dell'Amministrazione che prevedano, un coinvolgimento del volontariato o delle Associazioni di promozione sociale.

Le convenzioni previste dal presente articolo devono essere comunque stipulate nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente in materia.

TITOLO V

Disposizioni per il conferimento di incarichi professionali

ART. 53 - Elementi di riferimento

La disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione di cui all'art 7 - comma 6 - del Dlgs 165/2001, all'articolo 110 - comma 6 - del D.Lgs. n. 267/2000 e da specifiche norme di settore è contenuta nel *Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente*.

Restano assoggettate alla disciplina di cui al D.Lgs n. 163/06 (Codice dei Contratti – All. IIA IIB) e Regolamento D.P.R. 207/2010 le prestazioni di servizi in esso regolati. (es: prestazioni legali, notarili, incarichi urbanistici, incarichi progettazione e collaudi etc...) a prescindere dallo status del soggetto fornitore.

Non soggiacciono alla disciplina del presente regolamento gli incarichi relativi al nucleo di valutazione, organismi di controllo interno, ai sensi dell'art 3 - comma 77 - Legge n. 244/2007.

Per l'affidamento di incarichi di notevole difficoltà tecnica ed alta specializzazione, l'Ente può procedere ad un concorso di idee con le modalità indicate nel Codice dei Contratti.

ART. 54 - Presupposti per il conferimento di incarichi legali

Ai sensi dell'articolo 3, del D.L. n. 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011, viene costituito per le amministrazioni l'obbligo di affidare incarichi a professionisti (ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti, psicologi) con una vera e propria negoziazione dei compensi, da effettuare mediante le procedure di gara, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.

Il professionista deve fornire esplicite informative sulla stima della spesa complessiva.

Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.

Il professionista è tenuto a dimostrare di aver stipulato idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

La stipulazione del contratto nel quale devono essere previste le clausole relative agli onorari deve avvenire in forma scritta con le modalità prevista dal presente Regolamento.

ART. 55 - Procedura selettiva incarichi architetture ingegneria

Per gli affidamenti degli incarichi di prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria valgono le specifiche disposizioni del Codice dei Contratti, D.Lgs n. 163/2006 e del Regolamento attuativo, D.P.R. n. 207/2010.

ART. 56 - Presupposti particolari per il conferimento diretto di prestazioni professionali - Acquisizioni in economia

Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta secondo quanto disciplinato dal Regolamento comunale per l'acquisto dei beni e servizi in economia.

ART. 57 - Formalizzazione dell'incarico professionale

L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

ART. 58 - Presupposti per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e assimilabili

L'amministrazione affida gli incarichi professionali di progettazione, di direzione lavori ed assimilabili nel rispetto di quanto previsto in ordine ai presupposti per il loro conferimento dall'articolo 90, 91 - comma 6 - del Codice dei Contratti.

L'Amministrazione può predisporre liste di accreditamento di soggetti idonei ad assumere incarichi professionali di progettazione, di direzione lavori o ad essi assimilabili

TITOLO V IL CONTRATTO

Art. 59 – Adempimenti per la stipulazione dei contratti

A seguito dell'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva deve essere acquisita dal Responsabile del Settore competente, prima della stipula del contratto, la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti dichiarati ai fini dell'ammissione in gara e in particolare:

- a) informazione antimafia e comunicazione antimafia o, in luogo di questa, dichiarazione antimafia) se necessari in base alla normativa vigente;
- b) certificazione di regolarità contributiva con DURC;
- c) quant'altro ritenuto opportuno o comunque imposto dalla normativa vigente o dalla documentazione di gara.

ART. 60- Forma dei contratti – rogito

I contratti nell'interesse del Comune sono rogati, di norma, dal Segretario Comunale o da chi lo sostituisce legalmente.

Possono essere rogati dal Segretario Generale anche i contratti stipulati tra il Comune e le Società partecipate.

Il rogito avviene con l'osservanza della legge in materia di atti notarili, in quanto applicabile. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente il contraente è di competenza del Segretario Generale, nei contratti in forma pubblica amministrativa o Scrittura privata autenticata, e del Responsabile che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma di scrittura privata non autenticata

La stipulazione dei contratti del Comune avviene nelle seguenti forme, con le modalità indicate nel Codice dei contratti:

- per atto pubblico con intervento del Notaio nei casi in cui la legge espressamente lo preveda o quando sia motivatamente previsto nella determinazione a contrattare;
- in forma pubblico-amministrativa, a mezzo del Segretario Comunale in funzione di Ufficiale Rogante o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce nei casi di assenza e/o impedimento;
- per scrittura privata autenticata, nei casi consentiti, quando trattasi di atti per i quali la legge non prescriva l'atto pubblico e comunque per quelli che prevedano una pattuizione economica superiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/00);
- per scrittura privata, per quelli che prevedono una pattuizione economica inferiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00). In tal caso il rapporto si perfezioni tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza necessità di intervento dell'ufficiale rogante.

Anche in deroga a quanto previsto nel precedente comma, per servizi e forniture affidati in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i contratti necessari per l'esecuzione degli interventi sia in cottimo che in amministrazione diretta sono conclusi nella forma della lettera di affidamento o, per piccole spese di acquisto al minuto, mediante nota-ordinativo. L'offerta è soggetta all'imposta di bollo a carico dell'affidatario; il preventivo e la nota ordinativo sono in carta semplice.

Qualora il valore di tali contratti ecceda € 40.000, il contratto sarà concluso nella forma della scrittura privata.

Le scritture private sono soggette ad iscrizione in apposito registro tenuto dal Settore Amministrativo e, nei casi in cui la legge lo preveda, a registrazione con conseguente applicabilità dell'imposta di bollo e di registro.

Si potrà ricorrere alla stipula di contratti a mezzo Notaio, in casi di particolare complessità degli atti e degli istituti giuridici da applicare o per altri motivi valutabili esclusivamente dall'Ente e dettati da esigenze straordinarie, da opportunità di snellimento e celerità delle procedure o per altri motivi di ordine tecnico-amministrativo, da evidenziare negli atti dirigenziali necessari per addivenire alla stipula del contratto. La determina a contrarre stabilisce, nel rispetto del presente articolo, la forma in cui il contratto dovrà essere stipulato.

Anche per importi inferiori al limite indicato al comma 3 del presente articolo, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà far luogo alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata purché vi sia una motivazione adeguata.

I contratti concernenti gli incarichi professionali devono essere stipulati nelle forme dell'atto pubblico, dell'atto pubblico amministrativo, della scrittura privata non autenticata, a seconda della procedura utilizzata per l'affidamento.

La forma del contratto è stabilita nella determinazione a contrattare di cui all'articolo 14 del presente regolamento o nel bando ovvero nella lettera di invito.

ART. 61 - Soggetto autorizzato alla stipulazione

I contratti stipulati nella forma dell'atto pubblico, nella forma pubblica amministrativa e scrittura privata autenticata sono sottoscritti dai Responsabili competenti o da chi legittimamente lo sostituisce, con l'assistenza del Segretario Generale o di un notaio.

I contratti stipulati nelle forme di scrittura privata non autenticata o corrispondenza commerciale sono sottoscritti dal dirigente competente o da un suo delegato.

Gli atti di concordamento nuovi prezzi e, in generale, gli atti di sottomissione, sono sottoscritti dal direttore lavori e dall'appaltatore e controfirmati dal responsabile unico del procedimento e dal Responsabile competente.

ART. 62 - Termini per la stipulazione del contratto

L'Amministrazione stipula i contratti di appalto tenendo conto:

- a. della necessaria effettuazione delle verifiche previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge e di regolamento in ordine alla posizione del contraente prescelto ed alla sua capacità a contrattare;
- b. delle condizioni e dei tempi per la formalizzazione stabiliti dall'art. 11 e dall'art. 12 del D.Lgs. n. 163/2006, con particolare riferimento al rispetto del termine dilatorio ed alle possibili eccezioni allo stesso.

L'Amministrazione procede alla stipulazione dei contratti nel rispetto del termine dilatorio indipendentemente dal tipo di procedura selettiva del contraente adottata.

Qualora il contraente regolarmente avvisato non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incamerare la cauzione provvisoria, nonché di richiedere il risarcimento dei danni.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal

contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

ART. 63 - Condizioni generali del contratto

Nella redazione e stipulazione del contratto, le parti osservano scrupolosamente i dettami del codice civile e di ogni altra normativa disciplinante la materia contrattualistica.

Nei contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, dovranno essere contenuti l'impegno del privato contraente a rispettare le disposizioni della contrattazione collettiva in materia di retribuzione per i lavoratori dipendenti (cd. clausola sociale), le norme in materia di versamenti contributivi, nonché quelle in materia di diritto al lavoro dei disabili e quelle relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il contratto deve contenere, a pena di nullità:

- a) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);
- b) la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all'art. 26, c.5, Dlgs. 81/2008 ss.mm..

I contratti - da stipularsi obbligatoriamente in forma scritta - devono contenere le clausole che disciplinano l'esecuzione della prestazione secondo quanto delineato nella Determinazione a contrattare, nel capitolato speciale d'appalto, nel Bando e/o nella lettera d'invito, nonché nell'offerta presentata dal soggetto aggiudicatario.

Nel contratto devono essere richiamate e specificatamente approvate per iscritto, e pertanto appositamente sottoscritte dal contraente, le condizioni e le clausole di cui all'art. 1341 del codice civile previste dai capitolati generali o speciali, dal bando di gara o nella lettera di invito, o dal contratto stesso.

Il Responsabile competente alla stipulazione può apportare tutte le modifiche volte a precisare il contenuto o ogni altro aspetto del contratto, fatta salva la sostanza del negozio.

Elementi essenziali del contratto sono in particolare:

- a) individuazione dei contraenti;
- b) oggetto del contratto;
- c) luogo termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
- d) importo contrattuale;
- e) modalità e tempi di pagamento;
- f) durata del contratto;
- g) spese contrattuali e oneri fiscali.
- h) rispetto delle norme di cui alla legge n. 68/99 (disabili);
- i) tracciabilità dei flussi finanziari (art 3 legge 136/2010);
- l) antimafia;
- m) obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza nei confronti dei lavoratori ed in

tema di assunzioni obbligatorie. Il contratto deve inoltre contenere, a pena di nullità, le clausole di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni .

Qualora la natura dell'oggetto lo richieda , il contratto deve inoltre prevedere:

- a) modalità di controllo e di collaudo anche attraverso indicatori di qualità;
 - b) facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
 - c) eventuali sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell'adempimento e inosservanza;
 - d) regolamentazione subappalto;
 - e) cauzione definitiva, ove prevista nei documenti di gara;
 - f) aumento o diminuzione della prestazione nei limiti indicati dal Regolamento;
 - g) rinnovo;
 - h) revisione prezzi;
 - i) anticipazioni nei casi consentiti dalla legge;
 - j) eventuale clausola compromissoria;
 - k) assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali;
 - l) elezione del domicilio;
 - m) foro competente;
 - n) nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall'Ente, specifica approvazione per iscritto da parte del contraente, delle clausole indicate nel secondo comma dell'articolo 1341 del Codice Civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale o locale o di capitolato generale;
 - o) disciplina della riservatezza nel trattamento dei dati personali.
- L'ente può stipulare contratti per adesione a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile ogni qualvolta lo ritenga opportuno per la gestione ordinaria.

Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

- a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito;
- b) il capitolato speciale;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del codice dei contratti;
- f) il cronoprogramma;
- g) le polizze di garanzia.

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

In particolare, al contratto dovrà essere allegato il DUVRI, nei casi in cui ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm. ne sia richiesta la predisposizione.

ART. 64 - Repertorio dei contratti

A cura del Segretario Comunale è tenuto un **registro repertorio**, sul quale debbono essere annotati, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa ovvero stipulati per scrittura privata autenticata.

Il Segretario Comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è responsabile di ogni adempimento fiscale prescritto dalla legge per i contratti pubblici.

Art. 65 - Spese contrattuali

I contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa o per scrittura privata autenticata sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, in conformità alla normativa vigente, mentre le scritture private non sono soggette al pagamento dei suindicati diritti.

Tutti i contratti sono assoggettati all'imposta di bollo e di registro, secondo le disposizioni di legge.

Per i contratti redatti in forma di atto pubblico amministrativo o per scrittura privata autenticata sono altresì dovuti i diritti nella misura di cui alla tabella D allegata alla legge n. 604/1999 e ss.mm..

Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata, sono assoggettati a registrazione in termine fisso quale ne sia il valore.

I contratti stipulati in forma di scrittura privata sono registrati in caso d'uso quando trattasi di operazioni assoggettate all'IVA, altrimenti anch'essi vengono registrati a termine fisso.

Le spese di registrazione, di bollo e diritti di segreteria sono di norma a carico della controparte, salvo diversa disposizione di legge sul riparto delle stesse.

Nel caso di contratti stipulati in forma di atto notarile le spese saranno a carico delle parti secondo le norme ordinarie, salvo che sia diversamente disposto nella determina a contrarre.

Il versamento delle spese contrattuali e dei diritti di segreteria è effettuato prima della stipulazione del contratto, con versamento presso la Tesoreria Comunale o con bonifico bancario entro il termine indicato dal Settore Amministrativo.

ART. 66 - Originale e Copie del Contratto

Tutti i contratti sono formati in unico originale per gli atti dell'Amministrazione.

Alla parte contraente privata è rilasciata copia del contratto con gli eventuali estremi di repertoriamento e registrazione.

Per i contratti redatti in forma pubblico – amministrativa il Settore Amministrativo cura la trasmissione delle copie dei contratti occorrenti, corredata degli estremi di repertoriamento e registrazione, al Responsabile stipulante e agli altri Responsabili eventualmente interessati all'esecuzione dei contratti stessi.

ART. 67 - Oneri ed obblighi a carico del soggetto contraente

Qualunque sia la procedura prescelta per l'affidamento o l'aggiudicazione di lavori, forniture o servizi, e dunque anche in economia, devono essere garantiti riguardo ai lavoratori comunque impiegati ovvero dipendenti da subappaltatori e ditte fornitrici:

- a) il rispetto di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento;
- b) l'applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie e degli accordi integrativi vigenti;
- c) il rispetto di tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della sicurezza sui luoghi di lavoro e della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- d) il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e l'ottemperanza alla legge n. 68/1999.

In caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e/o del subappaltatore, il Comune attiva l'intervento sostitutivo di cui agli art. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 con le modalità ivi previste.

L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi fino alla loro rinnovazione.

In caso di violazione degli obblighi previdenziali, assicurativi e a tutela della sicurezza, nonché l'inosservanza del trattamento minimo previsto dai contratti collettivi applicabili valgono le disposizioni del Codice dei Contratti e Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.

Le suddette previsioni e prescrizioni vanno esplicitate nello schema di contratto e riportate nel testo contrattuale che si definirà in sede negoziale.

ART. 68 - Durata del contratto – Proroga - Rinnovo

I contratti devono prevedere un termine e una durata certi.

E' nulla la clausola che dispone la rinnovazione tacita del contratto.

I contratti ad esecuzione continuata sono stipulati per una durata non superiore a nove anni, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal presente regolamento per particolari tipologie contrattuali.

Con congruo anticipo rispetto alla scadenza, il responsabile competente predispone gli atti di gara e avvia la procedura al fine di individuare il nuovo contraente, nell'eventualità in cui la procedura di individuazione del contraente si prolunghi oltre i termini previsti, il contratto può essere prorogato, prima della scadenza, per il periodo necessario al completamento della procedura ad evidenza pubblica o della procedura negoziata. La proroga ha luogo alle medesime condizioni del contratto originario e non può essere di durata superiore a sei mesi, salvo motivato provvedimento del responsabile competente.

La proroga non richiede di norma la stipula di un nuovo contratto.

Il rinnovo espresso dei contratti pubblici è consentito nei limiti e con le modalità previsti dal Codice dei contratti.

Il rinnovo contrattuale può conseguire solo a contratti conclusi attraverso procedure aperte o ristrette. Della facoltà di rinnovo deve essere dato atto nel bando che dovrà porre a base di gara l'importo complessivo, compreso quello dell'eventuale rinnovo dell'appalto da aggiudicare.

La facoltà di rinnovo presuppone che l'originario contratto sia stato stipulato a seguito di procedura con evidenza pubblica (non attraverso procedura negoziata/trattativa privata)
Il rinnovo del contratto può essere utilizzato per una sola volta e deve avere la stessa forma del contratto originario .

Il rinnovo richiede la stipula di un nuovo contratto con il medesimo contraente per la medesima durata del contratto originario, ferme restando le clausole essenziali del contratto. Non costituisce modifica di clausola essenziale del contratto l'aggiornamento prezzi poiché obbligatorio per tutti i contratti di durata pluriennale.

La stipulazione di contratti aggiuntivi è consentita nelle sole fattispecie disciplinate dal Codice dei contratti.

ART. 69 - Pagamenti ed anticipi

Nel capitolato speciale relativo al contratto devono essere disciplinate le modalità procedurali ed i termini per il pagamento delle prestazioni eseguite dal contraente. E' vietato prevedere il pagamento di anticipi sui corrispettivi pattuiti, tranne nei casi in cui gli anticipi siano previsti dalla legge.

E' fatto divieto di riconoscere e remunerare provvigioni, mediazioni o altri corrispettivi, comunque denominati a favore delle ditte concorrenti o di altri soggetti in relazione all'aggiudicazione o alla stipula dei contratti.

ART. 70 - Esecuzione del contratto-

Termini e modalità di pagamento – Penali – Revisioni e aggiornamento

Il contratto sottoscritto dalle parti è pienamente efficace, viene eseguito dal contraente sotto il controllo del Responsabile di Settore competente per materia, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà verificare e accertare l'integrale esecuzione dei contratti, ordinare e rifiutare merci, prodotti o servizi, verificare la buona qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell'offerta, la regolare esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte dei contraenti di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto. Per l'adempimento di dette incombenze si avvarrà del personale del settore interessato.

Nell'esecuzione dei contratti, in mancanza di un atto formale, non possono essere apportate per nessuna ragione variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato.

I contratti devono prevedere prezzi fissi e invariabili comprensivi di ogni spesa occorrente per l'esecuzione integrale delle prestazioni contrattuali.

E' consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione della percentuale di ribasso, fisso ed invariabile, rispetto ai prezzi di listino ufficiali risultanti da apposite pubblicazioni.

Possono essere previste nei contratti clausole **penali** per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale. La penale va determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.

Può essere prevista una **penale** per inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori.

Per i contratti ad esecuzione continuativa o periodica deve essere prevista una esplicita clausola di revisione dei prezzi che indichi le condizioni, le modalità e la periodicità delle revisioni.

ART. 71 -Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto a terzi. E' vietato altresì il subentro diretto o indiretto di altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con l'ente.

Non costituisce cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico del soggetto.

Per quanto riguarda cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, valgono le disposizioni di cui all'art 116 del vigente Codice dei Contratti.

E' ammessa di norma la cessione dei crediti ai sensi dell'art.117 del Codice dei Contratti e della vigente normativa.

La cessione dei crediti non potrà essere effettuata dal contraente senza la formale notifica preventiva dei relativi atti.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 72 – Abrogazione di norme – entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Decimomannu, nonché ogni altra norma dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risulti in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.